

SENT. N° [REDACTED]
CRO. [REDACTED]
R.F.P. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE [REDACTED] CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nella composizione di cui al verbale di udienza 26 febbraio 2014
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 281 sexies cpc

Nel processo di appello n. RG [REDACTED]

Avente ad oggetto: pagamento corrispettivo da appalto di opera

Tra le parti di cui in epigrafe e sulle conclusioni precisate a verbale di udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza pronunciata in data 8 gennaio 2013 e depositata in formato elettronico lo stesso giorno il giudice del Tribunale di Torino rigettava la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di avv. [REDACTED] diretta a far accertare lo scioglimento del contratto di appalto ex art. 1672 c.c. con condanna dell'[REDACTED] al pagamento della somma di euro [REDACTED] oltre iva a titolo di opere eseguite sull'immobile fino alla data di scioglimento del contratto stesso nonché a titolo di costi per la progettazione, l'assistenza e il trasporto.

Il giudice, dato atto che la committente aveva versato somme superiori a quanto dovuto per le opere eseguite accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e condannava [REDACTED] srl a restituire all'[REDACTED] la somma di euro [REDACTED] con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Compensava integralmente le spese di lite tra le parti ponendo le spese di CTU a carico solidale delle parti e nei rapporti interni per il 50% a carico di ciascuna parte.

Con atto di citazione in appello notificato il 17 luglio 2013 proponeva impugnazione nei confronti di tale decisione l'avv. [redacted] insistendo per la nullità del contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile a [redacted] per illiceità delle prestazioni in quanto la ristrutturazione che comportava il riscaldamento [redacted] era iniziata in mancanza di preventiva autorizzazione che poi non era stata concessa dal Sindacato dei comproprietari.

Domandava quindi in restituzione la somma di euro [redacted] oltre iva con gli interessi legali dalla domanda al saldo ex art. 2033 c.c..

In via subordinata, previa rinnovazione della CTU, domandava la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza all'Elettika a fronte di opere parzialmente eseguite, importo che stimava in euro [redacted] oltre interessi legali.

In via di ulteriore subordine domandava la pronuncia di risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni nella misura di euro [redacted] nella diversa somma accertanda con il favore delle spese di entrambe i gradi di giudizio e con la rifusione delle spese di CTU anticipate pari a complessivi euro [redacted]

Si costituiva in giudizio [redacted] chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello perché proposto in violazione dei termini dell'art. 327 primo comma cpc e in ogni caso segnalando l'inammissibilità del gravame per novità delle domande proposte dall'appellante.

Domandava comunque nel merito la reiezione dell'appello.

L'appello deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

Infatti nella sentenza si legge in calce: " così deciso in Torino il giorno 8 gennaio 2013 con sentenza depositata dal giudice in cancelleria a mezzo scritturazione elettronica il giorno 8 gennaio 2013.

Non vi è dubbio quindi che la sentenza sia stata trasmessa in via telematica cioè in formato elettronico in tale data e da tale data di trasmissione del giudice alla cancelleria, così come attestato in calce alla sentenza, decorrono gli effetti giuridici della pronuncia compreso il termine lungo per

le impugnazioni ex art. 327 primo comma cpc. Sul punto si richiamano le motivazioni contenute nella pronuncia di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass SU n.13794-12) che ha stabilito il seguente principio di diritto: “ A norma dell’art. 133 cpc la consegna dell’originale completo del documento – sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione in calce alla sentenza della firma e della data del cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza in tal modo resa pubblica per effetto di legge. E’ pertanto da escludere che il cancelliere , nell’espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 c.c.) possa attestare che la sentenza già pubblicata per effetto dell’art. 133 c.c. alla data del suo deposito, è pubblicata in data successiva e se sulla sentenza sono state apposte due date, una di deposito , senza espressa specificazione che il documento depositato contiene la minuta della sentenza e l’altra di pubblicazione , tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono dalla data del suo deposito”.

In merito alla redazione in formato elettronico la predetta sentenza nella motivazione ha deciso:

“Qualora invece alla redazione integrale della sentenza provveda direttamente il giudice estensore – ormai solitamente in formato elettronico anche in previsione dell’entrata in vigore delle regole e specifiche tecniche dettate (artt. 15, 16 e 34 del regolamento contenuto nel DM della Giustizia 2011 n. 44 emanato per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in attuazione del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e succ. mod. ai sensi del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193 art. 4 commi 1 e 2 convertito nella l. 22 febbraio 2010 n. 24 – dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo (art. 132 cpc e art. 118 disp. Att. Cpc) è consegnato ufficialmente in cancelleria ovvero è trasmesso in formato elettronico mediante PEC (D. LGS. 7 marzo 2005 n. 82 art. 48) il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l’ha pronunziata; è legalmente nota a

tutti; inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all'art. 327 cpc comma I, produce tutti i suoi effetti giuridici".

Infatti la sentenza depositata in formato elettronico è definitiva ed immodificabile da parte del giudice sicchè non può essere equiparata in alcun modo ad una minuta.

Nel caso di specie il termine lungo per l'impugnazione era semestrale essendo iniziata la causa nel 2011 e quindi dopo l'entrata in vigore della riforma di cui al d. lgs. 69 del 2009.

Ne consegue che, essendo stata la sentenza depositata dal giudice in data 8 gennaio 2013 e sottoscritta a margine in ogni foglio in formato elettronico sia dal giudice sia dal cancelliere, senza che rilevi la successiva data di pubblicazione formale da parte del cancelliere in data 18 gennaio 2013, il termine ex art. 327 primo comma cpc di sei mesi scadeva l'8 luglio 2013 mentre la notifica dell'appello risulta avvenuta al domicilio eletto presso i difensori solo in data 17 luglio 2013.



L'appello deve essere dichiarato pertanto tardivo.

Ricorrono fondate ragioni per compensare per intero le spese di lite tra le parti trattandosi di questione nuova e dibattuta tant'è che sulla medesima hanno dovuto pronunciarsi le Sezioni Unite della Cassazione.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Torino  Civile

Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

dichiara inammissibile l'appello proposto da avv.  contro  nei confronti della sentenza del giudice del Tribunale di Torino 8 gennaio 2013 che conferma.

Dichiara compensate per intero le spese di lite tra le parti.


Il Consigliere est.

Il Presidente